

## CIRCOLARE N. 8/2026/ELT

 27 Febbraio 2026

### **Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti (art. 18 del TIV)**

#### **Aspetti normativi**

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA), all'art. 18 del Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (di seguito TIV), definisce un meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti.

Possono partecipare a tale meccanismo gli esercenti la maggior tutela che hanno fatturato importi relativi a prelievi fraudolenti con riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023.

Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui all'art. 18 del TIV ciascun esercente la maggior tutela presenta alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito CSEA) un'istanza di partecipazione, contenente, a pena di inammissibilità, le informazioni previste all'art. 18.4 e ciascuna impresa distributrice trasmette a CSEA, ai sensi dell'art. 18.6, le informazioni di seguito richieste, secondo le modalità sotto riportate.

#### **Modalità applicative degli adempimenti verso CSEA**

##### ***Esercenti la maggior tutela***

Per consentire l'operatività del meccanismo di compensazione, sul Data Entry Elettrico CSEA ha predisposto una sezione dedicata alla presentazione dell'istanza per la raccolta delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare relativo al meccanismo di competenza di ciascun esercente la maggior tutela.

Dal 27 febbraio 2026 al 30 aprile 2026, ciascun esercente la maggior tutela che intenda partecipare al suddetto meccanismo, attraverso il

## ALLEGATI

- 
- Manuale Meccanismo Prelievi Fraudolenti art. 18 TIV - Istanza 2026
  - CSV EMT
  - CSV Distributori

proprio account sul Data Entry Elettrico (vedi Manuale Utente "*Manuale prelievi fraudolenti -2026*") dovrà:

1. compilare e sottoscrivere l'apposito modello messo a disposizione nella sezione dedicata alla presentazione delle istanze "*Gestione Istanze*";
2. effettuare l'upload della relazione della società di revisione legale secondo quanto stabilito alla lettera b) art. 18.5 del TIV, nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente sia sottoposto a revisione legale, in caso contrario, effettuare l'upload di una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza a firma del legale rappresentante;
3. effettuare l'upload del file CSV contenente gli elementi identificativi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 18.3 del TIV nonché gli elementi identificativi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 18.4 del TIV.

Si precisa che:

- le informazioni dovranno essere compilate con esclusivo riferimento al periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2023;
- l'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione di cui all'art. 18 del TIV anche successivamente alla data di cessazione del servizio di maggior tutela, qualora i prelievi fraudolenti si riferiscano ad un periodo in cui il medesimo servizio era ancora vigente, conseguentemente, in merito alla tipologia di clienti finali di cui all'art. 2.3, lett. c) del TIV, è possibile includere nel perimetro dell'istanza esclusivamente prelievi fraudolenti avvenuti fino al 31/03/2023.
- ai fini dei meccanismi di compensazione della morosità del TIV (clienti finali e prelievi fraudolenti) sono da escludere i punti di prelievo per i quali è stata già fatta richiesta di reintegro nell'ambito di meccanismi analoghi.

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la consapevolezza che in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75.

La CSEA, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, così come recepito con regolamento interno, effettuerà gli accertamenti e le verifiche dovute.

### ***Imprese Distributrici***

Entro il 30 aprile 2026, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 18.3, lettera a) del TIV trasmette alla CSEA, in formato CSV, a mezzo pec all'indirizzo [eit@pec.csea.it](mailto:eit@pec.csea.it), le seguenti informazioni:

- a. gli elementi identificativi di cui all'art. 18.3 lett. a), punto i), ii) e iii), dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
- b. per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.

Per le ricostruzioni dei consumi per prelievi fraudolenti antecedenti all'entrata in vigore degli obblighi previsti dalla deliberazione 65/2012/R/EEL, la trasmissione delle informazioni di cui al comma 18.6 del TIV avviene nella forma di autocertificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **Tempistiche**

Entro il 30 giugno 2026, CSEA comunicherà all'ARERA e a ciascun esercente la maggior tutela l'ammontare spettante sulla base del meccanismo di compensazione.

Entro il 31 luglio 2026, CSEA liquiderà le relative partite a valere sul conto di cui all'art 23 del TIPPI "Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione".

### **Gestione di eventuali cessioni di credito nell'ambito del meccanismo**

Le cessioni del credito in relazione a tali meccanismi saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

## Contatti

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti dell'Ufficio Attuazione Regolazione Elettricità, Alessandro Scipioni (indirizzo e-mail [alessandro.scipioni@csea.it](mailto:alessandro.scipioni@csea.it)) e Dario Romano (indirizzo e-mail [dario.romano@csea.it](mailto:dario.romano@csea.it)).

L'incaricato *ad interim* delle  
funzioni  
facenti capo al Direttore generale  
– Direttore DIE  
Giuseppe Tribuzi